

Fondazione INGRADO - Servizi per le dipendenze

STATUTO

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 Sotto la ragione sociale “INGRADO – Servizi per le dipendenze” (qui di seguito Fondazione) è stata costituita una Fondazione autonoma ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Lugano.
- 1.2 Eventuali trasferimenti di sede in un'altra località della Svizzera necessitano del consenso dell'Autorità di vigilanza competente.

Art. 2 Scopo

- 2.1 La Fondazione, mediante personale qualificato, si prefigge di rispondere in modo completo e qualitativo alle esigenze della popolazione nel campo delle dipendenze, collaborando con enti e istituzioni attive sul territorio. Essa interviene nel contesto del Cantone Ticino ed ha in particolare i seguenti compiti:
 - prevenzione: offrire prestazioni ambulatoriali, semi-stazionarie e residenziali di prevenzione secondaria e terziaria orientate all'utenza nel campo delle dipendenze e delle addictions con un approccio bio-psico-sociale;
 - informazione / formazione: informare la popolazione in merito a problematiche legate alle dipendenze ed alle addictions e garantire una formazione continua ai professionisti del settore;
 - integrazione / reintegrazione: favorire l'integrazione sociale mantenendo l'obiettivo della riabilitazione e dell'inserimento/reinserimento socio-lavorativo o occupazionale e considerare, anche in caso di cronicità, la possibilità di un intervento orientato al miglioramento della qualità di vita;
 - Presa in carico: favorire la continuità degli interventi con un approccio integrato a carattere inter/multidisciplinare.

Per realizzare gli scopi la Fondazione si avvale di strutture ambulatoriali, semi-stazionarie e residenziali nel campo della cura, del sostegno, della riabilitazione e della consulenza di persone con problemi di dipendenza e dei loro familiari, nel pieno rispetto della persona e della legislazione in vigore, assicurando l'autodeterminazione.

I bisogni dell'utenza e la tutela della salute sono al centro dell'agire della Fondazione che si impegna costantemente nell'analisi e nella valutazione dei processi di lavoro e degli strumenti, prestando particolare attenzione all'evoluzione nel campo delle dipendenze al fine di promuovere e sviluppare nuove prestazioni e servizi che possano rispondere alle necessità dell'utenza.

- 2.2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera, pertanto, senza scopo di lucro.

Art. 3 Patrimonio

- 3.1 Alla Fondazione è stato destinato un capitale iniziale consistente negli attivi e passivi della disciolta Società Ticinese contro l'alcolismo e per l'igiene sociale, come a bilancio 31.7.1991, che chiude con un attivo di CHF 1'604'072.22 e un passivo di CHF 1'601'066.42 e con un capitale proprio di CHF 160'074.35.
- 3.2 Contribuiscono a formare il patrimonio della Fondazione altre eventuali donazioni di terzi nonché i proventi derivanti dal patrimonio apportato e eventuali utili derivanti da attività non sussidiate.
- 3.3 La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi riconosciuti.

II. Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione, l'Ufficio presidenziale, la Direzione e l'Ufficio di revisione.

Art. 5 Consiglio di Fondazione e relativa composizione

- 5.1 La gestione della Fondazione spetta ad un Consiglio di Fondazione costituito da almeno 5 persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.
- 5.2 Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto ad un rimborso forfettario a copertura delle spese vive sostenute. I dettagli sono disciplinati in un Regolamento specifico.

Art. 6 Costituzione e completamento del Consiglio di Fondazione

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo; esso si costituisce e si completa per cooptazione.
- 6.2 La durata del mandato è di 4 anni con possibilità di rielezione. In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto per il periodo restante avviene tramite cooptazione. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.

- 6.3 I membri del Consiglio di Fondazione sono tenuti alla confidenzialità, alla riservatezza e ad un comportamento trasparente e leale nei confronti della Fondazione Ingrado.
- 6.4 Il Consiglio di Fondazione elegge al proprio interno il Presidente e il Vice-presidente.
- 6.5 Al Consiglio di Fondazione spetta l'onere di notifica al Registro di Commercio circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri.
- 6.6 La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente al proprio mandato. La revoca della carica è deliberata dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza qualificata pari a 2/3.

Art. 7 Competenze del Consiglio di Fondazione

- 7.1 Il Consiglio di fondazione, quale organo superiore della Fondazione, assume tutte le competenze che negli Statuti o in un Regolamento non sono affidate a uno o più membri del Consiglio o a altri organi.
In particolare il Consiglio di Fondazione ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili:
 - a. nominare e revocare i membri del Consiglio di Fondazione, l'Ufficio di revisione e la Direzione;
 - b. sovrintendere e sorvegliare la gestione della Fondazione;
 - c. rappresentare la Fondazione verso l'esterno;
 - d. vigilare sull'amministrazione del patrimonio della Fondazione e determinare le direttive di investimento;
 - e. approvare il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione;
 - f. disciplinare il diritto di firma e di rappresentanza della Fondazione;
 - g. tutti gli altri compiti connessi con l'esercizio dell'alta direzione della Fondazione.
- 7.2 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti ai dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso, il quale dovrà fare pervenire la relativa notifica all'Autorità di sorveglianza competente.
- 7.3 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà, fatte salve le intrasmissibili e inalienabili attribuzioni di cui all'art. 7.1, di delegare integralmente o in parte la gestione e/o il potere di rappresentanza ad uno o più membri del Consiglio di Fondazione oppure a terzi (direttori).

Art. 8 Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere

- 8.1 Il Consiglio di Fondazione è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, ma almeno due volte l'anno. La convocazione alle riunioni del Consiglio di Fondazione avviene per scritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 8.2 Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo diverse disposizioni del presente statuto. In caso di parità di voti, la trattanda si considera respinta.
- 8.3 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la discussione orale.
- 8.4 Il Consiglio di Fondazione redige un protocollo delle discussioni e delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuo e di ulteriori importanti delibere deve essere inoltrato all'Autorità di vigilanza.
- 8.5 In caso di conflitto di interessi il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di fondazione. Egli si ricusa e non partecipa né alle deliberazioni né alla votazione. La ricusa deve essere indicata nel verbale.
- 8.6 A ogni seduta è designato un verbalista, il quale trasmette al Presidente il verbale entro due settimane dalla riunione. Il verbale viene spedito ai membri per posta elettronica dopo il preavviso del Presidente.

Art. 9 Ufficio Presidenziale

- 9.1 L'Ufficio Presidenziale è composto dal Presidente del Consiglio di Fondazione e da un ulteriore membro del Consiglio di Fondazione, nominato da quest'ultimo. L'Ufficio Presidenziale opera in stretta collaborazione con la Direzione.
- 9.2 Il Consiglio di Fondazione può delegare determinati compiti all'Ufficio Presidenziale.

Art. 10 Contabilità

- 10.1 L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 10.2 Il Consiglio di Fondazione approva il rendiconto annuale (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
- 10.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all'Autorità di vigilanza il rendiconto annuale revisionato dall'Ufficio di revisione, la relazione di gestione, la relazione dell'Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

Art. 11 Ufficio di revisione

- 11.1 Il Consiglio di Fondazione designa un Ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.
- 11.2 L'Ufficio di revisione è nominato per un periodo di 2 esercizi ed è rieleggibile.
- 11.3 L'Ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate nello statuto e gli scopi della Fondazione.
- 11.4 L'Ufficio di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.
- 11.5 L'Ufficio di revisione presenta all'Autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione ai sensi dell'art. 83c del Codice civile.

Art. 12 Responsabilità degli organi della Fondazione

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della Direzione o della revisione in seno alla fondazione rispondono personalmente dei danni che cagionano violando, intenzionalmente o per negligenza, i loro obblighi.

III. Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione

Art. 13 Modifica dello statuto di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, ad inoltrare all'Autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85, 86 e 86b del Codice civile.

Art. 14 Scioglimento della Fondazione

- 14.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell'Autorità di vigilanza.
- 14.2 In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successorie legali non è contemplata.

IV. Registro di Commercio e vigilanza

Art. 15 Registro di Commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel Registro di Commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorità competente.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Fondazione nella seduta del 27 agosto 2025, tenutasi a Cagiallo-Capriasca, ed entra in vigore con effetto immediato.

Entrata in vigore: 27.08.2025